



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 08/06/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare del buono n. *045 appartenente alla serie Q/P, afferma che l'importo liquidato dall'intermediario, al momento della sua riscossione, non sarebbe corretto, rilevando la sovrapposizione di "almeno tre timbri correttivi e di sigle" sul retro del titolo, idonea a trarre in inganno il sottoscrittore. Ravvisa in ciò una violazione del principio di tutela dell'affidamento e di buona fede del risparmiatore, sottolineando che i timbri sarebbero privi di qualsiasi indicazione in merito ai rendimenti dal 21° al 30° anno. Chiede, pertanto, che "vengano applicate le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso come da prospetto contenuto nella perizia allegata, e, pertanto, che venga corrisposta l'importo residuo di euro 48.653,75 calcolato al netto delle ritenute fiscali. In subordine si chiede l'applicazione dei tassi di interesse dal 21° al 30° anno indicati nella tabella stampata a tergo del buono".

L'intermediario, costituitosi, rappresenta che il buono fruttifero postale in esame sarebbe stato emesso per conto della Cassa Depositi e Prestiti e rimborsato "a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze", cui il rapporto era stato trasferito. Osserva che ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156 del 1973, modificato con D.L. n. 460 del 1974, le variazioni dei rendimenti dei buoni sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale e che tali decreti produrrebbero i loro effetti nei confronti dei buoni appartenenti a nuove serie, potendo anche essere estesi a una o più precedenti serie. Sottolinea che il buono in esame appartiene alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986. Richiama la tabella



allegata al menzionato D.M., la quale prevede, per i primi venti anni, un interesse composto e, per l'ultimo decennio, un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Sostiene che gli artt. 4 e 5 del predetto D.M. prevedevano che i suoi uffici fossero tenuti, nelle more di ricevere i nuovi moduli cartacei, a emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli in loro possesso della precedente serie "P" e che, pertanto, per l'emissione dei buoni della nuova serie "Q" ha utilizzato i moduli della serie "P", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro degli stessi i timbri in conformità con quanto previsto dal citato D.M. Precisa che l'art. 5 del D.M. prevedeva che sul retro dei titoli fosse apposto un timbro contenente l'indicazione dei "nuovi tassi", e non anche l'indicazione dell'importo fisso bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, restando il relativo rendimento invariato ovvero rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). Inoltre, tale norma faceva espresso riferimento solo ai "nuovi tassi" e non anche alle "somme complessivamente dovute", derivanti dall'applicazione dei primi. Tanto premesso, reputa di avere operato correttamente, avendo riconosciuto alla parte ricorrente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. Nel caso in esame, evidenzia che non poteva essersi generato alcun affidamento da parte dei sottoscrittori, in quanto gli stessi conoscevano "tutti" i rendimenti dei buoni o avrebbero potuto conoscerli utilizzando la normale diligenza. Richiama la sentenza n. 13979 del 2007 delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale aveva preso in esame una fattispecie diversa da quella di cui al presente giudizio, concernente l'ipotesi di un sottoscrittore al quale era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non valida, senza che fosse contenuta alcuna indicazione sul titolo in tal senso. Ricorda che in tale occasione i giudici di legittimità avevano riconosciuto la prevalenza delle indicazioni riportate sui buoni, confermando la correttezza del suo operato nel caso in cui sul buono fosse stata presente "una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa".

Richiama, altresì, la sentenza n. 3963 del 2019, sempre delle Sezioni unite della Cassazione, con cui era stata riaffermata la legittimità dell'impianto normativo che regola l'emissione dei buoni fruttiferi postali, ribadendo che la "misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie", ai sensi del D.P.R. n. 156 del 1973. Precisa di avere dato puntuale esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo della serie in esame, avendo applicato i tassi di interesse ivi previsti, tenendo pertanto una condotta conforme a quanto affermato nella menzionata pronuncia. Chiede, perciò, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie Q/P, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

In via generale, si deve osservare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro



del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *“deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento al buono sottoscritto dal ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. Segnatamente, sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie ordinaria O; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo (riquadro blu) riporta i tassi di rendimento della serie ordinaria P/O, mentre un secondo timbro (riquadro rosso), riporta i tassi di rendimento della serie ordinaria Q. Infine, risulta presente un terzo timbro (riquadro verde), il quale riporta i tassi di rendimento della serie a termine A/B, seppure lo stesso risulti barrato a penna. L'intermediario, insomma, ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”*. Ha applicato, altresì, il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986 .Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte, in modo chiaro e leggibile, sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, anche nell'ipotesi di sovrapposizione di timbrature.

A tal riguardo, questo Collegio rileva che sul buono è chiaramente riportata la serie di appartenenza (P/Q) e che i due timbri, riportanti i tassi per i primi 20 anni della serie “O/P”



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e della serie "P/Q", sebbene sovrapposti, sono chiaramente distinguibili. Deve, pertanto, escludere che il titolare del buono non fosse in grado di comprendere che le condizioni economiche in concreto applicabili non sarebbero state, per i primi 20 anni, quelle originarie apposte sul buono.

Il Collegio osserva, inoltre, che i timbri apposti sul buono nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti dal d.m. del 1986 riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q/P per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, lo stesso avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni. Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS